



STATUTO

SEP SERVIZI E PROGETTI S.P.A.



DENOMINAZIONE

Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni denominata "SEP Servizi e Progetti S.p.A.".

La società fa parte del **Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo**, nell'ambito del quale svolge attività strumentale.

In tale qualità, ai sensi della normativa anche regolamentare vigente in materia, essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli amministratori della società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione utili per l'emanazione delle disposizioni nonché dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie partecipate.

SEDE

Articolo 2

La società ha sede nella città di Torino.

OGGETTO SOCIALE

Articolo 3

La società ha per oggetto lo studio, la realizzazione, la gestione e la distribuzione via rete telematica di servizi informativi e dispositivi a valore aggiunto per il sistema creditizio, compresi quelli concernenti i rapporti con soggetti esterni al sistema stesso, anche nell'ambito dei mezzi di pagamento. Il tutto garantendo la circolarità nell'ambito di ogni più ampio circuito, anche a carattere internazionale, esistente o che dovesse essere realizzato in futuro.

La società, inoltre, potrà fornire servizi di gestione di strutture informatiche o di telecomunicazione, erogare servizi telematici o connessi al commercio elettronico e servizi amministrativi di qualunque genere per conto di terzi, siano questi rappresentati da società o enti ovvero anche da clienti privati, con particolare attenzione alle esigenze della clientela del sistema bancario e finanziario, nazionale od internazionale.

La società può inoltre esercitare attività di formazione e assistenza della clientela, svolgere attività e partecipare ad iniziative utili alla diffusione sul mercato dei propri servizi, ivi comprese l'acquisizione e la fornitura di apparecchiature e di programmi sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti richiedenti i servizi della società, nonché compiere le operazioni finanziarie, economiche, amministrative e promozionali necessarie al conseguimento dello scopo sociale con esclusione della produzione di apparecchiature.

La società potrà assumere partecipazioni in società aventi per oggetto attività rientranti nello scopo sociale o con questo connesse o strumentali. Il tutto con esclusione delle attività vietate dalla vigente e futura legislazione o riservate agli iscritti in albi professionali

CAPITALE E AZIONI

Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 1.560.000 (unmilione cinquecento sessantamila), diviso in n. 3.000.000 (tre milioni) di azioni da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) caduna, ed è interamente versato.

Le azioni sono nominative e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. Per quanto riguarda le modalità di emissione e circolazione delle azioni si applicano le norme di legge. Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili.

Il capitale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura o di crediti.



L'acquisizione presso i soci di fondi con obbligo di rimborso potrà essere effettuata secondo la normativa pro-tempore vigente.

DOMICILIO DEGLI AZIONISTI

Articolo 5

Il domicilio degli azionisti si intende a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro soci.

DURATA

Articolo 6

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 salvo anticipato scioglimento e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti.

L'ASSEMBLEA

Articolo 7

L'assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata a termini di legge presso il comune della sede sociale o altrove, purchè in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno otto giorni prima agli azionisti iscritti al libro soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica. Nel predetto avviso può essere prevista la seconda convocazione.

Anche in mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa regolarmente costituita qualora alla stessa sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a 180 giorni.

Articolo 8

Possono intervenire in assemblea i soci aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Ai fini dell'intervento non è richiesto il preventivo deposito di cui all'art. 2370.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del 4° comma dell'articolo 2366 del codice civile) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante;
- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;
- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.



Ogni azionista avente diritto di intervenire e di votare in assemblea, può farsi rappresentare da persona munita di delega scritta, fermo il disposto dell'art. 2372 C.C.

Articolo 9

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza dal vice presidente o, in mancanza dall'amministratore delegato o, in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta da altra persona eletta dall'assemblea stessa. Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona eletta dagli intervenuti.

L'assemblea designa un segretario, che può essere anche non azionista.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e trascritti ai sensi di legge.

Articolo 10

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti mentre l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea .

Sono fatte salve le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA

Articolo 11

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 a 7, secondo le determinazioni dell'assemblea ordinaria degli azionisti. Gli amministratori possono anche non essere azionisti.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi sociali e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza degli amministratori sono regolate dalla legge.

Qualora per dimissioni od altre cause venga a cessare la maggioranza degli amministratori eletti dall'assemblea, l'intero consiglio di amministrazione si intende cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, entro il limite dell'importo complessivo stabilito dall'assemblea per la remunerazione di tutti gli amministratori.

Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del mandato.

Articolo 12

Il consiglio di amministrazione – qualora non vi abbia provveduto l'assemblea – elegge tra i suoi membri il presidente e può eleggere un vice presidente ed un amministratore delegato. Il consiglio può inoltre nominare un comitato esecutivo definendone il numero dei componenti – fra cui il presidente, nonché il vice presidente e l'amministratore delegato se nominati, quali membri di diritto – durata e norme di funzionamento.

Al comitato esecutivo e all'amministratore delegato, se nominati, spettano le attribuzioni delegate dal consiglio di amministrazione in via permanente o caso per caso, nei limiti e con le modalità stabiliti dal consiglio stesso, salvo il disposto dell'art. 2381 C.C.

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione può inoltre nominare un direttore generale fissandone, nelle forme di legge, i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Il consiglio di amministrazione può infine nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 13

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge riserva all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione e la scissione di società, nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente, hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Sono riservate alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione e non possono formare oggetto di delega – se non per la materiale attuazione delle stesse - le deliberazioni riguardanti:

- la definizione delle linee strategiche;
- la nomina alle cariche di direttore generale, nonché dei dirigenti;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni;
- l'approvazione e modificazione dei regolamenti interni;
- l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate ed in generale, sull'esercizio delle deleghe conferite.

Il presidente del consiglio di amministrazione prende, insieme con l'amministratore delegato, ovvero con il direttore generale, ove nominati, ovvero – in mancanza – con altro consigliere designato dal consiglio di amministrazione, qualsiasi provvedimento di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione – ad eccezione delle materie riservate dalla legge alla esclusiva competenza di quest'ultimo - dandone comunicazione alla seduta successiva.

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia, mediante comunicazione scritta, anche via telefax o posta elettronica, da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o dell'amministratore delegato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

Nelle ipotesi di adunanze tenute con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dall'amministratore eletto dagli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 15

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al presidente del consiglio di amministrazione e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 16

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Gli stessi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Nomina, revoca, cessazione, sostituzione e decadenza dei sindaci sono regolate dalla legge.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta presso la sede sociale, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Ai sindaci compete il compenso fissato dall'assemblea la quale, in aggiunta al compenso stesso, può determinare la corresponsione di una somma fissa per ogni partecipazione alle adunanze; i sindaci hanno inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Articolo 17

Al collegio sindacale compete la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento ed inoltre,



nei casi consentiti dalla legge, esercita il controllo contabile; in tal caso deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

BILANCIO - UTILI

Articolo 18

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge ed in conformità con le norme vigenti viene compilato il bilancio da sottoporre all'assemblea degli azionisti per l'approvazione.

Articolo 19

Gli utili netti di bilancio sono ripartiti come segue:

- a) una quota non inferiore al 5% (cinque per cento) è assegnata alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo è ripartito fra gli azionisti proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata dall'Assemblea in conformità di legge.

Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'assemblea od, in mancanza, dal consiglio di amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della società.

SCIOGLIMENTO

Articolo 20

La liquidazione della società ha luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'assemblea straordinaria degli azionisti stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

RECESSO

Articolo 21

Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso, i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 22

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge.